

N. 09/2013 - 05.03.2013

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 8 pagine

SPECIALE ANISA

SOMMARIO DEL NUMERO 9

**FAIB, FEGICA ED ANISA
DIFFIDANO GIUDIZIALMENTE
LE COMPAGNIE IN
AUTOSTRADA:
IL TESTO DELLA DIFFIDA**

[pagina 1]

**LETTERA AI GESTORI DELLE
AREE DI SERVIZIO
AUTOSTRADALI**

[pagina 6]

**IL MODELLO PER LA
CONTESTAZIONE ALLE
AZIENDE DELLE POSIZIONI
INDIVIDUALI DEI GESTORI**

[pagina 7]

SPECIALE ANISA

**FAIB, FEGICA ED ANISA
DIFFIDANO GIUDIZIALMENTE LE
COMPAGNIE IN AUTOSTRADA:
IL TESTO DELLA DIFFIDA**

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

La **FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI** con sede in Roma, Via Nazionale 60, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, **Antonino LUCCHESI**;

la **FEGICA CISL** con sede in Roma, Via Anzio, 24, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, **Roberto DI VINCENZO**;

la **ANISA CONFCOMMERIO**, con sede in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, **Stefano CANTARELLI**:

PREMESSO CHE

la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione posta lungo la viabilità autostradale è classificata - ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 26.10.1970, n. 745, convertito con modificazioni con la Legge 18.12.1970, n. 1034, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 27.10.1971, n. 1269, contenente norme regolamentari della richiamata Legge n. 1034/70 - «*pubblico servizio*» ed è perciò assoggettata a concessione;

➤ il Legislatore, per gli impianti regolati dal regime concessorio, anche al-

l'indomani dell'emanazione del Decreto Legislativo 11.2.98, n. 32, ha voluto che rimanesse in vigore la richiamata norma «*pubblicistica*» assumendo la scelta contenuta nel Decreto Legislativo n. 112/98 che, nel quadro del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, ha attribuito ad esse, ai sensi dell'art. n. 105, comma 2, lettera f), la funzione relativa al «*conferimento di concessioni per l'istallazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali*»;



- il Legislatore ha inteso ripetutamente ribadire le proprie prescrizioni obbligatorie in materia di regolazione dei rapporti economico contrattuali che legano i titolari dell'impianto/fornitori ai Gestori, prima con la Legge 5 marzo 2001, n. 57 [GU n. 66 del 20/03/2001] che, all'articolo 19, comma 3, così dispone: «*In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti*

nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali».

- il Legislatore, ha inteso rafforzare il quadro emergente dal combinato disposto della richiamata normativa di base [Legge 10 34/70 e D.Lgs. 112/98] con nuovi provvedimenti cogenti contenuti nell'articolo 28 della Legge 111/2011 e, da ultimo, nell'articolo 17 della Legge 27/2012. Le richiamate disposizioni sono state riformulate «*al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti*». Oggi esse dispongono che «*12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli*

eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto dal Ministro dello sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie». Inoltre, sempre la Legge n. 27/2012, art. 17, nel 3° comma, ha introdotto una disposizione per cui «I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

- Appare evidente, nel contesto normativo rappresentato, come lo scopo del Legislatore non sia stato esclusivamente quello di «proteggere» il contraente più debole [Gestori] ma anche porre e condizioni essenziali e preliminari su cui si fondare un mercato concorrenziale che avesse carattere di equità e fosse scevro da azioni discriminatorie al fine di bilanciare la preponderanza del fornitore in esclusiva;
- Gli accordi economico-normativi sottoscritti con codeste aziende sono abbondantemente scaduti ed a nulla sono valsi i ripetuti tentavi [cfr. lettere diffida settembre 2012] per ripristinare condizioni di economicità delle Gestioni che si sono trovate a far fronte ad una diminuzione dei volumi erogati e ad un aumento delle spese fisse e mobili senza aver alcuna possibilità di invertire la tendenza per fatto e colpa di codeste Aziende che hanno scientemente violato le richiamate norme di Legge tanto per la mancata contrattazione «collettiva» - come espressamente disposto dalla Legge 57/01 - quanto per le discriminazioni perpetrate in materia di *pricing* nei confronti dei singoli Gestori, anche all'interno della medesima rete di marchio, sia nell'ambito della specifica tratta autostradale, sia nel bacino di utenza di

viabilità ordinaria interferente con la stessa tratta autostradale;

- Tale chiusura a qualsiasi adeguamento delle condizioni economiche ha comportato l'impossibilità per ogni singolo Gestore di dotarsi dei più elementari strumenti di conduzione della propria impresa quali, ad esempio, la redazione di un bilancio di previsione o di un consuntivo che non registrasse perdite considerevoli. Il tutto in un contesto nel quale ogni singolo Gestore, stretto fra previsioni impossibili, costi insopprimibili e *pricing* spesso contraddittori ed incompatibili con una normale politica commerciale rivolta all'utenza di un mercato «captive» è stato spinto ad assumere su di sé nuovi e ulteriori oneri - alcuni dei quali assunti anche in nome di codeste compagnie - senza alcuna ragionevole possibilità di prevedere un adeguamento dei propri ricavi;



- Il contesto nel quale i Gestori svolgono la loro attività, infatti, è quello proprio di un mercato assoggettato a concessione nel quale i rapporti di affidamento sono avvenuti ed avvengono senza alcun coinvolgimento del Gestore su cui vengono direttamente trasferiti, pur senza averne nemmeno piena conoscenza, quel sistema di oneri ed obbligazioni - anche economici - cui l'Affidataria si impegna per ottenere il titolo dalla Concessionaria.

Soprattutto in materia di prezzi al pubblico e di *standard* di servizio e relative penalità;

- I Gestori sono chiamati a garantire, con continuità e regolarità quel «*pubblico servizio*» disciplinato dal regime concessorio: ciò si tramuta in costi insopprimibili legati all'apertura 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno delle Aree di Servizio a fronte, ad esempio di un CCNL che fissa in 38 ore alla settimana l'orario di lavoro dei dipendenti [al netto di ferie e permessi retribuiti], ovvero a mantenere costantemente illuminata l'area stessa, puliti ed efficienti i servizi igienici ed a garantire - sempre a titolo d'esempio - ogni tipo di intervento di assistenza agli automobilisti che ne facessero richiesta;

tutto quanto sopra necessariamente e doverosamente premesso,

FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI, FEGICA CISL e ANISA CONFCOMMERCIO



DIFFIDANO

- ✓ la Società **API SPA GRUPPO API-IP**, con sede in Roma, Via Salaria, 1332, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Daniele Bandiera;
- ✓ la Società **ENI SPA, DIVISIONE REFINING & MARKETING**, con sede in Roma, nella persona del suo Direttore generale

e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Fanelli;

- ✓ la Società **ESSO ITALIANA SRL**, con sede in Roma, Via del Castello della Magliana, 25 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Giancarlo Villa;
- ✓ la Società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**, con sede in Roma, Via dell'Oceano Indiano 9, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Alessandro Gilotti;
- ✓ la Società **SHELL ITALIA SPA**, con sede in Milano, Via Victor Pisani 16, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Luca Maria Pesenti;
- ✓ la Società **TAMOIL ITALIA SPA**, con sede in Milano, Via Andrea Costa 17 nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Luca Luterotti;
- ✓ la Società **TOTALERG SPA**, con sede in Roma, Viale dell'Industria 92, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore Ing. Claudio Spinaci.

a

1. interrompere, in via immediata, tutti i comportamenti posti finora in essere allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto il confronto negoziale con le scriventi Associazioni di categoria - con le modalità previste dal richiamato quadro normativo di riferimento [L. 57/01 e 27/2012] - finalizzato all'adeguamento delle condizioni economiche;
2. interrompere, con effetto immediato, l'attività di discriminazione perpetrata nei confronti dei Gestori attraverso l'imposizione unilaterale di prezzi di cessione dei prodotti e di prezzi al pubblico che pongono l'impresa del gestore irrimediabilmente e suo malgrado fuori mercato, anche all'interno della medesima rete di marchio, sia nell'ambito della specifica tratta au-

tostradale, sia nel bacino di utenza di viabilità ordinaria interferente con la stessa tratta autostradale;

3. ripristinare condizioni economico-normative «*eque e non discriminatorie*» ai singoli Gestori come previsto, da ultimo, dalla Legge 27/2012, al fine di garantire una normale competitività giocata sull'efficienza e sulla qualità della prestazione;
4. provvedere al ristoro dei danni patiti e patienti dalle singole gestioni a causa della mancata «*contrattazione collettiva*» espressamente introdotta e quindi ripetutamente confermata dal Legislatore, aumentata degli interessi moratori dovuti sulle somme trattenute illegittimamente;
5. annullare elementi economico-normativi già introdotti ed astenersi dall'introdurre nuove clausole soggette a negoziazione individuale in quanto volti a modificare surrettiziamente i contratti di gestione così come definiti dal Legislatore e gli Accordi collettivi di colore, vigenti in regime di *prorogatio*, sottoscritti ai sensi e per gli effetti del richiamato quadro normativo di riferimento, contenenti le condizioni economico-normative che regolano i rapporti tra Azienda e singolo Gestore,

e, quindi, ad adempiere, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente diffida, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 e seguenti del c.c. a tutte le obbligazioni discendenti dalla richiamata normativa [D.Lgs. 112/98; L. 496/99; L. 57/01; L. 27/12] in materia di «*contrattazione collettiva*». Inoltre a mettere fine, nello stesso tempo, ad azioni di cessione del prodotto ai Gestori che non avvengano a condizioni eque e non discriminatorie fissando un prezzo al pubblico che risponda ai medesimi principi introdotti dal Legislatore e non già ad un meccanismo di surrettizia concorrenza incentrata non su dati oggettivi e commerciali ma risultante, come effetto ultimo, dalla condizione di van-

taggio rappresentata dalla fornitura in esclusiva dei carburanti unita alla facoltà univocamente in capo a codeste aziende di fissare - *inaudita altera parte* - un *pricing* al pubblico diverso per ogni singolo Gestore.

Con avvertenza che, trascorsi inutilmente i 15 giorni accordati, le scriventi Associazioni diffidanti, promuoveranno - direttamente e per delega di ogni singolo Gestore - ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei singoli Gestori e delle stesse Associazioni di categoria, gravemente violati da codeste compagnie, compreso quello relativo agli interessi moratori sulle somme illegittimamente trattenute ed al risarcimento di tutti in danni patiti et patienti, come conseguenza dell'illegittimo operato della società da rappresentata dalle SS. LL..

Le scriventi, inoltre, si riservano la presentazione, in sede giudiziale, di ogni altra documentazione volta a sostenere le considerazioni contenute nel presente atto.

Salvis juribus.

Roma, 14 febbraio 2013

FAIB AUTOSTRADE CONFESERCENTI
FEGICA CISL
ANISA CONFCOMMERCIO



LETTERA AI GESTORI DELLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI

A tutti i Gestori delle AdS Loro Sedi

Roma, 5 marzo 2013

Cari Colleghi,

le Organizzazioni di rappresentanza della Categoria hanno provveduto a notificare una formale diffida giudiziaria a tutte le compagnie petrolifere [ENI, API-IP, ESSO, KUPIT, SHELL, TAMOIL e TOTALERG], per le note motivazioni della vertenza ormai aperta da un anno sul mancato rinnovo degli accordi, sulle politiche di *pricing* e sulla generale situazione di sofferenza delle imprese di gestione delle aree di servizio autostradali.

È evidente che questa azione prelude – ristrettisi, non certo per nostra colpa, gli spazi della sola iniziativa «*sindacale*» – ad un contenzioso collettivo di natura legale nei confronti delle inadempienze e delle condotte commerciali dell'industria petrolifera: una vertenza che comporta un'assunzione di precise scelte ed azioni anche di carattere individuale, sia pure inserite in un contesto complessivo e sotto l'egida delle Organizzazioni rappresentative, da parte dei singoli Gestori per sostenere lo sforzo complessivo della Categoria.

Nella diffida – di cui si fornisce in allegato il testo, quale notificato alle Aziende a mezzo Ufficiali Giudiziari – è, infatti, precisato con assoluta chiarezza che *«trascorsi inutilmente i 15 giorni accordati, le scriventi Associazioni diffidenti, promuoveranno – direttamente e per delega di ogni singolo Gestore – ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei singoli Gestori e delle stesse Associazioni di categoria, gravemente violati da codeste compagnie, compreso quello relativo agli interessi moratori sulle somme illegittimamente trattenute ed*

al risarcimento di tutti in danni patiti e patiendi, come conseguenza dell'illegittimo operato della società».

Per consentire che questa azione possa assumere l'efficacia che ci proponiamo nell'interesse generale dei Gestori, è necessario che tutti coloro che vorranno predisporre ad aderire all'iniziativa di carattere individuale – ma non solo – procedano come primo passo ad inviare a mezzo raccomandata con avviso di ritorno alla compagnia di competenza (e contemporaneamente, a mezzo fax o mail, alla Associazione di appartenenza) la lettera di contestazione individuale che alleghiamo alla presente comunicazione, provvedendo a completarla di tutti gli elementi indicati.



Anche per evitare che, a fronte di mancati pagamenti delle forniture – in presenza dei crediti liquidi ed esigibili evidenziati – le Compagnie possano procedere all'escussione della fidejussione.

Crediamo sia evidente per tutti la necessità di percorrere con determinazione e senza tentennamenti – in altre parole «*a muso duro*» – questo percorso, con il contributo di tutti i colleghi, nella consapevolezza che non sono consentite in questa fase defezioni di sorta o posizioni di attendismo.

Cordiali saluti

FAIB FEGICA ANISA

IL MODELLO PER LA CONTESTAZIONE ALLE AZIENDE DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI DEI GESTORI

INTESTAZIONE IMPIANTO

_____, lì _____ 2013

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

Via _____ n. _____
_____ (____)

OGGETTO:

Area di Servizio Autostradale

Contratto di comodato del

Contratto di somministrazione del

Formuliamo la presente per comunicarVi quanto di seguito esposto con riferimento alla gestione dell'Area di Servizio Autostradale _____ da noi condotta in forza dei contratti in oggetto indicati.

Da molto tempo – ancorché tutte le precedenti segnalazioni non abbiano prodotto alcun Vs/ intervento - Vi sono note le difficoltà con cui la scrivente è costretta a confrontarsi quotidianamente nel mercato di riferimento, così come Vi è noto che l'equilibrio economico gestionale è ormai compromesso.

La pesante diminuzione delle vendite – dimostrata dai dati a Vostre mani - è riassumibile nei seguenti concisi riferimenti:

- anno 2010
(inserire dato del venduto da UTIF)
- anno 2011
(inserire dato del venduto da UTIF)
- anno 2012
(inserire dato del venduto da UTIF)

È parimenti conclamata la Vostra assoluta mancanza di volontà di rinnovo e adeguamento degli Accordi Intercategoriali, ormai superati da condizioni di mercato che non consentono di proseguire nell'ordinaria gestione dell'impianto, laddove devono essere mantenuti elevati *standard* qualitativi ed ingenti oneri di gestione e concessione d'area, di cui la scrivente deve integralmente farsi carico senza un congruo adeguamento del c.d. margine.



In assenza di adeguamento delle componenti economiche correlate al ricavo lordo di gestione, per la scrivente non potrà darsi corso all'ordinaria attività e dovranno ridursi nei limiti del lecito i costi strutturali da Voi previsti e mai adeguatamente remunerati, se del caso sospendendo il versamento in Vostro favore degli oneri fissi di gestione connessi alle concessioni a Voi rilasciate.

Si aggiunga che da tempo siete in situazione di inadempienza degli Accordi Intercategoriali da Voi sottoscritti con le Associazioni di Categoria e da applicarsi al rapporto in oggetto.

Infatti, come a Voi ripetutamente ribadito e contestato, anche per il tramite della Associazione di Categoria cui apparteniamo, la Vostra società è rimasta totalmente inadempiente all'Accordo Intercate-

goriale del _____ e ai successivi Accordi Integrativi.

Nello specifico non avete provveduto al dovuto pagamento delle seguenti somme spettanti alla scrivente:

- a) _____ (indicare la componente non versata tramite la denominazione usata nell'Accordo Intercategoriale) _____ per l'importo di Euro _____;
- b) _____ (indicare la componente non versata tramite la denominazione usata nell'Accordo Intercategoriale) _____ per l'importo di Euro _____;
- c) _____ (indicare la componente non versata tramite la denominazione usata nell'Accordo Intercategoriale) _____ per l'importo di Euro _____.

Avendo patito gravi danni economici a seguito delle Vostre condotte in violazione delle pattuizioni contrattuali e degli Accordi Intercategoriali, anche in forza dell'art. 1460 c.c., abbiamo legittimamente provveduto a sospendere i pagamenti in Vostro favore stante il Vostro evidente e grave inadempimento.

A motivo del Vostro inadempimento e della Vostra persistente volontà, da tempo manifestata e concretamente attuata, di non onorare gli impegni da Voi assunti in sede di contrattazione collettiva, formalmente contestiamo integralmente ogni Vostro credito e respingiamo qualsivoglia Vostra infondata richiesta di nostro adempimento.

Per tale ragione, Vi invitiamo, diffidandoVi formalmente dall'assumere difformi comportamenti, a mantenere le ordinarie modalità di pagamento (R.I.D.) che saranno da noi utilizzate per versamenti in Vostro favore al netto di ogni importo da Voi dovuto e perciò compensato con qualsivoglia credito da Voi vantato.

Vi invitiamo, diffidandoVi formalmente dall'assumere difformi e contrari comportamenti, a soprassedere dall'illegittima escussione della garanzia fideiussoria in Vostro favore prestata, con l'avviso che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle sedi competenti al fine di veder tutelato ogni nostro buon diritto con aggravio di costi ed oneri a Vostro esclusivo carico.

Da ultimo, salvo ed impregiudicato tutto quanto più sopra espresso, manifestiamo la disponibilità ad un incontro, in presenza dei responsabili dell'Associazione di Categoria di nostra appartenenza _____, al fine di tentare la bonaria risoluzione della nascente controversia.

Attendiamo di conoscere con urgente riscontro le Vostre disponibilità ad un bonario accordo, preannunciando che in difetto provvederemo ad assumere tutte, nessuna esclusa, le necessarie ed improrogabili iniziative di tutela della ns/ posizione.

Distinti saluti.

Firma _____

